

Roma, - 3 NOV. 2020 prot. n. 5+16

Ai Consigli Regionali dell'Ordine dei Giornalisti alla c.a. dei Presidenti Loro indirizzi pec

Oggetto: obbligo del domicilio digitale per gli iscritti all'Albo - D.L. 76/2020, conv. con modificazioni dalla Legge n. 120/2020

Caro Presidente,

faccio seguito alle precedenti note con cui Ti informavo della nuova disciplina sull'obbligo del domicilio digitale introdotta dal Decreto Legge n. 76/2020, recante *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*.

Riveste massima importanza procedere tempestivamente all'attuazione degli obblighi già descritti, in quanto il domicilio digitale ha un ruolo cruciale alla luce dell'art. 31 del D.L. 137/2020, che ha previsto la possibilità di introdurre la votazione telematica nelle elezioni per il rinnovo dei Consigli Regionali e del Consiglio Nazionale.

Mi preme quindi evidenziare che ogni iscritto all'Albo deve dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e comunicarlo al Consiglio Regionale dell'Ordine di appartenenza.

Qualora il giornalista non comunichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il Consiglio dell'Ordine di appartenenza lo diffida ad adempiere entro trenta giorni.

In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

Il Ministero della Giustizia ha chiarito che la comunicazione del domicilio digitale da parte del giornalista rappresenta una sorta di precondizione normativa per la possibilità di esercitare legittimamente una professione regolamentata e che spetta al Consiglio Regionale dell'Ordine ad adottare i provvedimenti amministrativi di sospensione nei confronti degli inadempienti.

Al fine di dare piena attuazione al novellato comma 7-bis dell'art. 16 del D.L. 185/2008 e di avere nel più breve tempo possibile un'anagrafica elettorale aggiornata, invito il Consiglio che presiedi a trasmettere le note di diffida e, in caso di mancata ottemperanza, ad adottare i provvedimenti di sospensione nei confronti degli iscritti inadempienti.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE (Carlo Verna)



Roma, 22.09.2020 prot. n. 4583 /mg

Ai Presidenti dei Consigli Regionali dell'Ordine dei Giornalisti Loro indirizzi pec

Oggetto: obbligo del domicilio digitale per gli iscritti all'Albo - D.L. 76/2020, conv. con modificazioni dalla Legge n. 120/2020

Caro Presidente,

con nota prot. n. 3959-2020 (Allegato 1) Ti informavo dell'entrata in vigore il Decreto Legge n. 76/2020, recante *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*, che prevede un'importante misura finalizzata a favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata da parte degli iscritti all'Albo.

Il 15 settembre scorso è entrata in vigore la Legge n. 120/2020, di conversione del predetto Decreto.

L'obbligo per ogni iscritto all'Albo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e di comunicarlo al Consiglio Regionale dell'Ordine di appartenenza è già stato sancito dal Decreto Legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/2009.

L'art. 37, comma 1, lettera e) del Decreto Legge in oggetto interviene sul comma 7-bis del Decreto Legge n. 185/2008, introducendo una nuova disciplina: qualora l'iscritto non comunichi il proprio indirizzo pec al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, quest'ultimo lo diffida ad adempiere entro trenta giorni al predetto obbligo.

In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

Dato che a seguito di un primo esame della norma erano sorti dubbi sulla natura – amministrativa o disciplinare - del procedimento, si provvedeva a formulare un quesito al Ministero vigilante propendendo per la tesi della natura amministrativa.

Orbene, tale interpretazione è stata condivisa nella nota ministeriale pervenuta in data 17 settembre 2020 (Allegato 2), ove si evidenzia che la comunicazione del domicilio digitale rappresenta una sorta di precondizione normativa per la possibilità di esercitare legittimamente una professione regolamentata dall'ordinamento.

Alla luce di quanto illustrato la competenza - di carattere amministrativo - ad adottare i provvedimenti di diffida, sospensione e di eventuale revoca della stessa, ai sensi del novellato comma 7-bis dell'art. 16 del D.L. 185/2008, è da ritenersi spettare al Consiglio Regionale dell'Ordine.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE (Carlo Verna)





DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Al sig. Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti

OGGETTO: richiesta di parere su art. 37, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 76/2020 Rif. prot. DAG n. 126786.E del 7 agosto 2020.

Con la nota in oggetto, codesto Consiglio nazionale ha chiesto a questo Ministero di esprimere un parere in merito alla natura del procedimento introdotto dall'art. 37, comma 1, lett. e), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, rubricato "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

La norma, in particolare, al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea, ha riscritto il comma 7-bis dell'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Con la novella da ultimo apportata, il citato comma 7-bis così dispone: "Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio".

Il dubbio esegetico sollevato dal Consiglio remittente – ma la questione si presta, per la verità, a interessare l'intero settore delle professioni ordinistiche – concerne la natura del procedimento sanzionatorio che si innesca nel caso di mancato adempimento dell'obbligo del professionista di dotarsi di un domicilio digitale e di comunicarlo all'albo di appartenenza.

Secondo il principio generale sancito per le professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148", presso i Consigli dell'Ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali, cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

Il carattere sanzionatorio del provvedimento di sospensione – così testualmente definito dal legislatore – potrebbe fare propendere per la natura disciplinare dello stesso, con la conseguenza che dovrebbe essere trattato dall'apposito consiglio di disciplina e essere assoggettato alle relative modalità procedurali.

Direttore generale Giovanni Minimo

Tuttavia, due elementi fondamentali fanno propendere per la natura amministrativa della sanzione della sospensione.

Anzitutto, si tratta di una violazione che non rientra nella nozione di deontologia professionale, non riguardando in alcun modo l'esercizio dell'attività professionale, sicché non si giustifica l'instaurazione di un procedimento sanzionatorio rivestente natura disciplinare.

Poi, il legislatore ha congegnato il procedimento disciplinare come autonomo e separato dalle funzioni amministrative demandate all'organo consiliare, sicché l'attribuzione della sanzione della sospensione alla competenza diretta dell'Ordine o del collegio è un elemento esegetico particolarmente significativo per sconfessarne la natura disciplinare. Sotto questo profilo, può osservarsi che si tratta di una sanzione univocamente predeterminata, mentre i provvedimenti disciplinari sono normalmente graduabili in funzione della gravità dell'illecito commesso.

Queste considerazioni, nel loro complesso, a parere di questa Direzione generale – con interpretazione condivisa dal sig. Capo di Gabinetto con nota prot. GAB n. 28788.U e DAG n. 131819.E del 20 agosto 2020 – depongono per la natura amministrativa del procedimento di sospensione regolato dal comma 7-bis dell'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, rappresentando la comunicazione del domicilio digitale una sorta di precondizione normativa per la possibilità di esercitare legittimamente una professione regolamentata dall'ordinamento.

Del resto, non si tratta certamente del primo provvedimento sanzionatorio, non rivestente natura disciplinare, adottato direttamente da un organo consiliare.

Basti pensare, a titolo esemplificativo, al provvedimento di sospensione che adotta il Consiglio circoscrizionale forense nei confronti degli iscritti che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, espressamente non avente natura disciplinare a norma dell'art. 29, comma 6, della legge n. 247/2012.

Si tratta, peraltro, di un procedimento del tutto analogo a quello introdotto dalla norma in oggetto, nel quale la sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento, ossia a eliminare la ragione posta a fondamento della sanzione.

Roma, 9 settembre 2020



Roma, **19.03-1010** Prot. n. **3959** mg/at

> Ai Consigli Regionali Dell'Ordine dei Giornalisti Alla c.a. dei Presidenti e dei Vicepresidenti Loro indirizzi e-mail

Caro Presidente.

Ti informo che il 17 luglio scorso è entrato in vigore il Decreto Legge n. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

Per quanto di interesse ordinistico, Ti segnalo che viene introdotta un'importante misura finalizzata a favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata da parte degli iscritti all'Albo.

Com'è noto, il Decreto Legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/2009, ha stabilito l'obbligo a carico di ogni professionista – intendendo per professionista l'iscritto all'Albo professionale – di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e di comunicarlo al Consiglio di appartenenza.

Tale obbligo era tuttavia sprovvisto di sanzione nei confronti dell'iscritto, essendo prevista esclusivamente una responsabilità in capo al Consiglio dell'Ordine inadempiente.

L'art. 37, comma 1, lettera e) del Decreto Legge di cui si tratta interviene sul comma 7-bis del Decreto Legge n. 185/2008, introducendo una nuova disciplina.

Qualora l'iscritto non comunichi il proprio indirizzo pec al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, quest'ultimo lo diffida ad adempiere entro trenta giorni al predetto obbligo.

In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

Da una prima lettura della norma sorgono dubbi sull'applicazione del nuovo comma 7-bis, il quale da un lato parla di *sanzione*, evocando il provvedimento adottato all'esito di un procedimento disciplinare, dall'altro sembra radicare la competenza presso il Collegio o Ordine di appartenenza, facendo pensare ad un procedimento di carattere amministrativo.

Se si prendono in considerazione il presupposto dell'avvio del procedimento - ossia la mancata comunicazione di un indirizzo pec da parte dell'iscritto -, la diffida all'interessato, e il provvedimento già tipizzato dalla norma, si dovrebbe propendere per la natura amministrativa del procedimento.

Tale interpretazione è rafforzata dal fatto che la sospensione è efficace fino alla comunicazione del domicilio digitale.

A tal proposito, si è ritenuto di trasmettere apposito quesito al Ministero vigilante, al fine di conoscere l'interpretazione corretta della normativa in parola.

Si coglie inoltre l'occasione per informare che l'art. 24 del Decreto 76/2020 ha rinviato il già decorso termine del 30 giugno 2020 di entrata in vigore di PagoPa al 28 febbraio 2021, fornendo più tempo per l'adesione a tale sistema.

Tenendo infine presente che in sede di conversione in Legge il Decreto in oggetto potrebbe subire modificazioni delle quali verrà data tempestiva informazione, Ti saluto cordialmente.

IL PRESIDENTE (Carlo Verna)

(Carlo Verna)



Roma, 29.01.2020 Prot. n. 3958 /mg/at

> Ministero della Giustizia Dipartimento per gli affari di giustizia Direzione generale degli affari interni Ufficio II – Ordini professionali e albi pec: prot.dag@giustiziacert.it

Oggetto: richiesta di parere

Con la presente si richiedono a codesto Ministero alcuni chiarimenti applicativi sull'art. 37, comma 1, lettera e) del Decreto Legge n. 76/2020, recante *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*, entrato in vigore il 17 luglio scorso.

Il Decreto Legge n. 76/2020 prevede un'importante misura finalizzata a favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata da parte degli iscritti all'Albo.

Com'è noto, il Decreto Legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/2009, ha stabilito l'obbligo a carico di ogni professionista – intendendo per professionista l'iscritto all'Albo professionale – di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e di comunicarlo al Consiglio di appartenenza.

Tale obbligo era tuttavia sprovvisto di sanzione nei confronti dell'iscritto, essendo stabilita esclusivamente una responsabilità in capo al Consiglio dell'Ordine inadempiente.

L'art. 37, comma 1, lettera e) del Decreto Legge in argomento interviene sul comma 7-bis del Decreto Legge n. 185/2008, introducendo una nuova disciplina.

Qualora l'iscritto non comunichi il proprio indirizzo pec al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, quest'ultimo lo diffida ad adempiere entro trenta giorni al predetto obbligo.

In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

Da una prima lettura della norma sorgono dubbi sulla concreta applicazione del nuovo comma 7-bis, il quale da un lato parla di *sanzione*, evocando il provvedimento adottato all'esito di un procedimento disciplinare, dall'altro sembra invece radicare la competenza presso il Collegio o Ordine di appartenenza, facendo pensare ad un procedimento di carattere amministrativo.



Se si prendono in considerazione il presupposto dell'avvio del procedimento - ossia la mancata comunicazione di un indirizzo pec da parte dell'iscritto -, la diffida all'interessato, e il provvedimento già tipizzato dalla norma, si dovrebbe propendere per la natura amministrativa del relativo procedimento.

Tale interpretazione è rafforzata dal fatto che la sospensione è efficace fino alla comunicazione del domicilio digitale.

Considerato che nel vigente sistema ordinistico le funzioni disciplinari sono attribuite ad organi distinti rispetto al Consiglio Regionale dell'Ordine, che conserva invece quelle di carattere amministrativo, si chiede a codesto Ministero di chiarire se il procedimento previsto dal nuovo comma 7-bis dell'art. 16 del D.L. 185/2008 sia di competenza del Consiglio di disciplina territoriale ovvero del Consiglio dell'Ordine di appartenenza del giornalista.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Carlo Verna)